



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 73 del reg.	<b>Oggetto:</b> CONCESSIONE ALLA OPEN FIBER S.P.A. IN COMODATO D'USO GRATUITO PER 20 (VENTI) ANNI, DI UN'AREA COMUNALE DISTINTA IN CATASTO TERRENI AL FOGLIO 83 PARTICELLA 180 (PARTE). APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO
Data 17/05/2019	

L'anno duemiladiciannove, il giorno 17 del mese di MAGGIO alle ore 10:45 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nei modi di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

			Presenti	Assenti
Nazzarro	Velia	Sindaco	X	
Ottaviani	Italo	Vice Sindaco		X
Mazzetti	Mario	Assessore		X
Zazza	Alessandra	Assessore	X	
De Luca	Rosa	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale dott. Francesco Cerasoli.

Assume la presidenza il Sindaco che, verificato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare l'argomento in oggetto.

### LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: **"CONCESSIONE ALLA OPEN FIBER S.P.A. IN COMODATO D'USO GRATUITO PER 20 (VENTI) ANNI, DI UN'AREA COMUNALE DISTINTA IN CATASTO TERRENI AL FOGLIO 83 PARTICELLA 180 (PARTE). APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO"** – e ritenutala meritevole di accoglimento;

Visti i pareri espressi sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 c. 1 T.U. D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

## **DELIBERA**


Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrale e sostanziale.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto,  
Con voto unanime,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione Immediatamente Eseguita ex art. 134/4 del D.Lgs n. 267/2000




# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863 – 90.83.00 Fax: 0863 – 99.54.12



## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: CONCESSIONE ALLA OPEN FIBER S.p.A. IN COMODATO D'USO GRATUITO PER 20 (VENTI) ANNI, DI UN'AREA COMUNALE DISTINTA IN CATASTO TERRENI AL FOGLIO 83 PARTICELLA 180 (PARTE). APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.**

### IL SINDACO

#### **Premesso che:**


- a) Open Fiber S.p.A. è il Concessionario selezionato da Infratel Italia S.p.A. per la progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di una infrastruttura passiva a Banda Ultra-Larga di proprietà pubblica nelle aree bianche del territorio delle Regioni Abruzzo e Molise, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Veneto, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Marche e Umbria, Lazio, Campania e Basilicata, Sicilia;
- b) il Comune di Carsoli (AQ) è interessato a favorire lo sviluppo delle aree nel suo territorio non coperte da servizi a banda ultralarga e, a tal fine, ha sottoscritto apposita convenzione con Infratel in data 31/07/2017;
- c) stante quanto prevede la suddetta convenzione, il Comune di Carsoli (AQ) ha individuato, nell'ambito delle proprietà comunali ed in collaborazione con il Concessionario, un sito idoneo per l'installazione di un locale tecnico, cosiddetto "*Point of Presence*" ("POP") di una infrastruttura porta antenne, da cedere in comodato d'uso gratuito per 20 (venti) anni, distinto in catasto al foglio 83 particella 180, parte, della superficie di mq 40 adiacente al centro di raccolta rifiuti comunale, così come rappresentato ed individuato negli elaborati tecnici che, pur non materialmente allegati al presente atto, restano depositati presso l'ufficio tecnico e ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- d) Il Concessionario interessato a utilizzare il terreno di cui al precedente punto al fine di predisporre e installare un locale tecnico per lo sviluppo dell'infrastruttura a banda Ultra-Larga della rete di proprietà pubblica e destinata all'erogazione di servizi di pubblica utilità, da realizzare nell'ambito del progetto suddetto;

**Considerato che**, relativamente alle opere da realizzare sul sito sopra indicato, la Open Fiber S.p.A. ha elaborato i seguenti documenti:

1. Relazione Tecnica POP cluster CeD;
2. Allegato 1 (elaborato grafico);

**Considerato che**, congiuntamente, il Comune di Carsoli e la Open Fiber S.p.A. hanno predisposto uno schema di contratto di comodato di uso gratuito dell'area individuata;

**Visto** il D. Lgs. 33 del 15.02.2016 "Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità";




# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 - Tel.: 0863 - 90.83.00 Fax: 0863 - 99.54.12



**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il D. Lgs. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Acquisiti** i parere favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, dall'Ufficio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e dall'Ufficio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile dell'atto;

**Ritenuto** dover procedere alla relativa approvazione;

## PROPONE DI DELIBERARE

**di dare atto** che la premessa, unitamente agli elaborati

1. Relazione Tecnica POP cluster CeD;
2. Allegato 1 (elaborato grafico);

sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**di approvare** lo schema di contratto di comodato di uso gratuito del terreno individuato, con riferimento alla individuata porzione di mq 40,0 che effettivamente verrà utilizzata dalla Open Fiber S.p.A.;

**di concedere** alla Open Fiber S.p.A., in comodato d'uso gratuito per 20 (venti) anni, la porzione effettivamente utilizzata del terreno distinto in catasto al foglio 83 particella 180 per complessivi 40 mq, come da suddetta planimetria (allegato 1);

**di dare mandato** al Responsabile dell'Ufficio Tecnico ing. Quinto D'Andrea per tutti gli adempimenti conseguenti e necessari in ottemperanza a quanto prescritto dalla normativa richiamata in premessa, in esecuzione della presente deliberazione.

**di dichiarare**, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del T. U.;

Il Proponente

Data della proposta 15/05/2018

IL SINDACO

Avv. Velia Nazzarro




# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 - Tel.: 0863 - 90.83.00 Fax: 0863 - 99.54.12



**OGGETTO: CONCESSIONE ALLA OPEN FIBER S.P.A. IN COMODATO D'USO GRATUITO PER 20 (VENTI) ANNI, DI UN'AREA COMUNALE DISTINTA IN CATASTO TERRENI AL FOGLIO 83 PARTICELLA 180 (PARTE). APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.**

*Pareri art. 49 T.U.*

---

IN ORDINE alla regolarità tecnica: favorevole

Il Responsabile del Servizio Urbanistico  
Ing. Quinto D'Andrea

---

IN ORDINE alla regolarità contabile: favorevole

Il Responsabile Servizio Finanziario  
d.ssa A.M. D'Andrea

## **CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DEL TERRENO/DEL LOCALE DI PROPRIETÀ COMUNALE**

Con la presente scrittura privata, redatta in triplice originale, da valere ai sensi di legge

TRA

Il **Comune di Carsoli** di seguito anche "Comune" o "Comodante", codice fiscale n. 00217280668 con sede legale in Piazza della Libertà, 1 - Carsoli, in persona del Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Quinto D'Andrea;

E

**OpEn Fiber S.p.A.**, di seguito anche "Concessionario" o "Comodatario", con sede legale in Viale Certosa n. 2, 20155 – Milano, capitale sociale Euro 250.000.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano, codice fiscale/partita IVA 09320630966, n. REA MI - 2083127, qui rappresentata da Roberto Tognaccini munito dei giusti poteri,

(Di seguito, congiuntamente, denominate anche "le Parti" o, singolarmente, "la Parte")

### **Premesso che:**

- a) OpEn Fiber S.p.A. è il Concessionario selezionato da Infratel Italia S.p.A. (di seguito "Infratel") per la progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di una infrastruttura passiva a Banda Ultra-Larga di proprietà pubblica nelle aree bianche del territorio delle Regioni Abruzzo e Molise, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Veneto, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Marche e Umbria, Lazio, Campania e Basilicata, Sicilia (di seguito, "Progetto");
- b) il Comune di Carsoli è interessato a favorire lo sviluppo delle aree nel suo territorio non coperte da servizi a banda ultralarga e, a tal fine, ha sottoscritto apposita convenzione con Infratel;
- c) stante quanto prevede la suddetta convenzione, il Comune di Carsoli ha individuato, nell'ambito delle proprietà comunali ed in collaborazione con il Concessionario, un sito idoneo per l'installazione di un locale tecnico, cd. "Point of Presence" ("POP"), di una infrastruttura porta antenne, da cedere in comodato d'uso gratuito per 20 anni;
- d) Il Comune è, infatti, proprietario di un'area presso Via Roma, meglio indicata al successivo art. 2 comma 1;
- e) Il Concessionario è, pertanto, interessato a utilizzare l'area di cui al precedente punto al fine di predisporre e installare un locale tecnico per lo sviluppo dell'infrastruttura a banda Ultra-Larga di rete di proprietà pubblica destinata all'erogazione di servizi di pubblica utilità da realizzare nell'ambito del Progetto.

**Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, si conviene e si stipula quanto segue:**

### **ART. 1 PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI**

1. Le premesse di cui sopra e la planimetria allegata (allegato 1) formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Ai fini del presente contratto di comodato, per locale tecnico ("PoP") si intende uno shelter all'interno del quale verranno alloggiate strutture per il ricovero degli apparati per lo sviluppo dell'infrastruttura di rete di proprietà pubblica da realizzare nell'ambito del Progetto/ per "infrastruttura porta antenne" si intende un palo/traliccio per telecomunicazioni radio.

### **ART. 2 OGGETTO DEL COMODATO**

1. Il Comodante concede al Comodatario, che accetta, il comodato d'uso gratuito di un'area di 40 mq del terreno identificato al foglio 83, particella 180 (parte), che si estende per complessivi 7410 mq, come da planimetria allegata (allegato 1).
2. Il Comodante dichiara:
  - di esserne unico e incontroverso proprietario e/o di poterne legittimamente disporre;

- di essere in possesso di tutti i necessari titoli abilitativi/autorizzativi/permessi di cui si impegna, altresì, dietro richiesta del Comodatario, a fornire copia, rendendo in ogni caso edotto il Comodatario di tutte le informazioni concernenti l'immobile;
- di averne allo stato il pieno possesso e l'incontrastato godimento, confermando altresì, che non esistono diritti, personali o reali, di terzi e/o altre situazioni pregiudizievoli che a vario titolo possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte del Comodatario;
- di riconoscere espressamente al Comodatario, previa opportuna comunicazione al Comodante, il diritto di cedere/conferire, in ogni tempo e sulla base degli obblighi previsti in forza del Progetto di cui alla premessa a), il presente contratto a Infratel o altro soggetto concessionario dalla stessa individuato.

### **ART. 3 DURATA E VICENDE DEL COMODATO**

1. La durata del comodato d'uso gratuito è convenuta e accettata dalle Parti in anni 20 decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto, che alla scadenza non si rinnoverà tacitamente in favore del Comodatario ovvero di Infratel o altro soggetto concessionario da questa individuato, ferma restando comunque la facoltà di disdetta del Comodante da comunicare via pec o raccomandata a/r con preavviso non inferiore a 12 mesi, data la complessità degli impianti e delle relative attività di rimozione.
2. Il Comodante riconosce al Comodatario il diritto di prelazione nell'eventualità in cui, alla scadenza del presente o dei successivi periodi di rinnovo, intendesse concedere in locazione o in comodato d'uso il terreno/locale oggetto del presente contratto a terzi.
3. Il Comodante riconosce, inoltre, al Comodatario il diritto di prelazione nell'eventualità in cui, nel periodo di validità del presente contratto o alla scadenza dello stesso, intendesse trasferire la proprietà del terreno/locale oggetto del presente contratto a terzi sempre che l'eventuale trasferimento di proprietà non pregiudichi l'uso del terreno/locale da parte del Comodatario.
4. Nell'eventualità in cui il Comodatario non intendesse avvalersi del diritto di prelazione di cui al comma precedente e il Comodante trasferisse a terzi la proprietà del terreno/locale oggetto del presente contratto, il Comodante medesimo si impegna a darne comunicazione scritta al Comodatario mediante lettera raccomandata A/R entro 6 (sei) mesi dal trasferimento della proprietà e a fare menzione dell'esistenza e vigenza del presente contratto nel titolo traslativo, dal quale dovrà risultare il subentro del nuovo proprietario in tutte le obbligazioni previste a carico del Comodante dal presente contratto.
5. Resta fermo il diritto del Comodatario di recedere in qualunque momento dal presente contratto, con preavviso da inviarsi via pec o racc. a/r al Comodante ai recapiti di cui all'art. 10 con preavviso di 90 giorni.

### **ART. 4 FINALITÀ DEL COMODATO**

1. Il terreno/locale, oggetto del presente contratto, così come esattamente specificato nella planimetria allegata (allegato 1), viene concesso dal Comune di Carsoli in comodato d'uso a titolo gratuito al Comodatario al fine di realizzare un locale tecnico ("PoP") all'interno del quale verranno alloggiare strutture per il ricovero degli apparati per lo sviluppo dell'infrastruttura di rete di proprietà pubblica da realizzare nell'ambito del Progetto/una infrastruttura porta antenne con relativi armadi per il ricovero degli apparati alla base.
2. Il Comodatario, senza preventivo assenso del Comodante, avrà la facoltà di concedere ospitalità all'interno del locale tecnico ad apparati di altri soggetti/ sulla infrastruttura porta antenne e all'interno degli armadi in virtù di specifici accordi, ai fini dell'erogazione dei servizi di telecomunicazione prestati dal Concessionario nell'ambito del Progetto.

### **ART. 5 OBBLIGHI DEL COMODATARIO**

1. Il Comodatario dichiara che ogni manufatto e/o apparato sarà progettato e installato in conformità alle normative vigenti
2. Il Comodatario dovrà custodire e conservare il bene oggetto del presente contratto con la diligenza del buon padre di famiglia.
3. Il Comodatario provvederà ad attivare, se necessario, una propria utenza per i consumi di energia elettrica necessari per il funzionamento degli apparati di telecomunicazione installati presso il PoP/l'infrastruttura porta antenne realizzato sul terreno oggetto del presente contratto ovvero, in caso di utenze già attive, a subentrare nei relativi contratti.

## **ART. 6 MODALITÀ DI UTILIZZO DEL BENE OGGETTO DEL COMODATO**

1. Il PoP/L'infrastruttura porta antenne installato/a presso il terreno/locale oggetto del presente contratto verrà utilizzato dal Comodatario, eventualmente anche per il tramite di propri incaricati/appaltatori/partner negoziali, previo ottenimento di ed in conformità a tutte le autorizzazioni, permessi e nulla osta previsti dall'ordinamento vigente.
2. Per tutte le attività di gestione e manutenzione fisica che si rendessero necessarie per la corretta funzionalità della rete e degli apparati installati, nonché per ogni attività di collaudo e/o di messa in esercizio il Comodatario dovrà avere libero accesso al terreno/locale ed è, pertanto, autorizzato, nelle persone dei suoi tecnici o del personale di imprese specializzate espressamente incaricate, ad accedere – in ogni momento e senza restrizione alcuna (dunque tutti i giorni compresi festivi e prefestivi, 24 ore su 24) – all'area di pertinenza del locale/terreno.
3. La possibilità di accesso, in ogni momento e senza restrizioni, di cui al precedente comma è, altresì, accordata al personale degli operatori di telecomunicazioni diversi dal Comodatario i cui apparati sono ospitati all'interno del POP, così come al personale incaricato dai suddetti operatori per compiere le opere necessarie all'installazione di apparati, nonché per ogni necessità di manutenzione o di servizio. Resta inteso che sarà cura del Concessionario definire la disciplina degli accessi mediante apposito regolamento.
4. Il Comodatario, qualora lo ritenesse necessario, provvederà alla recinzione dell'area interessata.
5. Il Comodante riconosce espressamente al Comodatario la facoltà di utilizzare il terreno/locale oggetto del presente contratto anche per eventuali adeguamenti evolutivi degli apparati che si rendessero necessari.
6. Il Comodante riconosce sin d'ora al Comodatario la facoltà di realizzare sul terreno/locale oggetto del presente contratto tutti gli eventuali adeguamenti del locale tecnico che si rendessero necessari, compresi, a titolo esemplificativo, strutture, apparati di trasmissione e di alimentazione, antenne, parabole ed apparecchiature radio per la diffusione di segnali di telecomunicazioni.
7. Il Comodatario potrà effettuare sul terreno/locale oggetto del presente contratto, a proprie spese, tutti i lavori necessari per il passaggio dei cavi di alimentazione e/o fibre ottiche e/o cavi telefonici nonché installare ogni tipo di apparecchiatura occorrente ai fini del corretto funzionamento e/o aggiornamento dell'impianto installato.
8. Il Comodatario potrà altresì eseguire tutte quelle opere che ritenesse opportune al fine di ottemperare alla normativa in tema di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81/08 e successive modifiche e integrazioni.

## **ART. 7 MANUTENZIONE**

1. Sarà cura del Comodatario prestare la massima attenzione durante le operazioni di manutenzione, per evitare nocimento alle strutture esistenti nelle vicinanze o che nel tempo potrebbero essere realizzate nelle immediate vicinanze.
2. Il Comodatario dovrà periodicamente provvedere alla manutenzione (con sfalci, pulizia, ecc.) e all'occorrenza spurgare i fossi di pertinenza, laddove esistenti, per evitare i depositi di materiali vari che impediscano il normale deflusso delle acque.

## **ART. 8 RESTITUZIONE DEL BENE OGGETTO DEL COMODATO**

1. In deroga all'art. 1809 c.c., il Comune rinuncia a richiedere la restituzione del terreno concesso in comodato prima del termine contrattualmente pattuito, salvo quanto previsto al successivo comma 2.
2. Il Comune di Carsoli, consapevole del fatto che il PoP/infrastruttura porta antenne installato/a nel terreno oggetto del presente contratto è funzionale al superamento del *digital divide* ed è di titolarità pubblica, in caso di urgente ed improvvisa necessità motivata, potrà richiedere la restituzione del terreno concesso in comodato d'uso gratuito prima della scadenza del termine di cui al precedente art. 3, con un preavviso di almeno 12 (dodici) mesi. In tal caso, il Comune si impegna ad identificare entro il termine di mesi 6 (sei) prima della richiesta restituzione, congiuntamente con il Concessionario e, se del caso, con Infratel, una soluzione alternativa, in un'area idonea alla residenza del PoP medesimo/dell'infrastruttura e relativi apparati/armadi, che comporti il minor costo anche in termini economici e che consenta di garantire la continuità

nell'erogazione dei servizi. Tale area nuovamente identificata dovrà presentare caratteristiche e servizi almeno equivalenti a quella originale.

#### **ART. 9 AUTORIZZAZIONE ALLA COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI E DATI**

1. Salvo i casi di obbligo di comunicazione previsti dalla normativa vigente, per tutta la durata del contratto e per un periodo di 2 anni successivi alla scadenza, ciascuna Parte manterrà riservate le informazioni o i dati, inerenti il contratto, forniti dalla altra Parte, a condizione che siano contrassegnati da diciture che le identifichino espressamente come «confidenziali» o «riservate» o che siano di natura intrinsecamente riservata (come ad esempio le informazioni relative alle caratteristiche tecnico-progettuali delle attività/opere realizzate dal Comodatario). Le disposizioni del presente articolo non si applicheranno nei seguenti casi:
  - le dette informazioni riservate sono già in possesso dell'altra Parte, senza che questa abbia alcun obbligo di tutela della riservatezza delle stesse;
  - le dette informazioni saranno o divengano di pubblico dominio senza alcun atto lesivo dell'altra Parte;
  - saranno ricevute legalmente da terzi senza restrizioni e senza violazione dell'obbligo di riservatezza;
  - saranno sviluppate autonomamente senza l'utilizzo delle informazioni riservate che siano state fornite.

#### **ART. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati personali di contatto, scambiati o acquisiti reciprocamente dalle Parti in occasione della stipula ed esecuzione del presente contratto (di seguito le "Informazioni di Contatto"), saranno trattati dalle stesse nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR") e della normativa in vigore.
2. Le Parti garantiscono che le Informazioni di Contatto saranno trattate mediante strumenti manuali, informatici e telematici, esclusivamente per le finalità correlate all'adempimento degli obblighi previsti dalla legge e connesse alla nascita e gestione del presente contratto e, comunque, in modo da garantire la riservatezza delle stesse.
3. Le Informazioni di Contatto trattate nell'ambito del presente contratto saranno trattate in Italia, e potranno essere comunicate a consulenti o soggetti autorizzati nell'elaborazione dei dati.
4. Le Informazioni di Contatto potranno essere comunicate ad eventuali soggetti che forniscano a ciascuna Parte prestazioni o servizi strumentali alle finalità sopra indicate quali, a mero titolo esemplificativo, società controllanti, controllate, partecipate e/o collegate a ciascuna Parte, soggetti, enti e/o società che gestiscono e/o partecipano alla gestione e/o alla manutenzione degli strumenti elettronici e/o telematici, fornitori, appaltatori, subappaltatori, in qualità di Responsabili esterni al Trattamento, tenuti a garantire lo stesso livello di tutela delle Informazioni di Contatto previsto dal presente contratto. I dati non saranno ulteriormente comunicati o diffusi a terzi ad eccezione delle casistiche sopra indicate.
5. Ove richiesto dalla normativa applicabile, ciascuna Parte dichiara e garantisce di aver ottenuto il consenso dei propri dipendenti e collaboratori, le cui Informazioni di Contatto possono essere trattate dall'altra Parte e si impegna, altresì, ad inoltrare le richieste di detti dipendenti e collaboratori, in qualità di soggetti interessati del trattamento, per accedere, aggiornare, rettificare o cancellare le proprie Informazioni di Contatto trattate dall'altra Parte, che conseguentemente darà seguito a tali richieste.
6. Un eventuale rifiuto a fornire le Informazioni di Contatto potrà causare la mancata instaurazione e/o esecuzione del rapporto contrattuale, sempreché la comunicazione di tali Informazioni di Contatto risulti imprescindibile per la regolare instaurazione e/o prosecuzione del rapporto contrattuale. Resta inteso che la Parte a cui fa capo l'obbligo di fornire le Informazioni di Contatto in questione dovrà adoperarsi per rimediare a tale carenza e l'altra Parte, ove risulti dalle circostanze del caso, dovrà cooperare con essa in buona fede, così da consentire la regolare instaurazione e/o prosecuzione del rapporto contrattuale.
7. Le Parti potranno esercitare i diritti di cui agli articoli 15,16,17,18,20,21 del GDPR.
8. Le richieste inerenti l'esercizio dei diritti potranno essere inoltrate, nel caso di richieste verso il Comodatario, inviando una e-mail all'indirizzo: [privacy@openfiber.it](mailto:privacy@openfiber.it) e, nel caso di richieste verso il Comodante, inviando una e-mail all'indirizzo: [comune.carsoli.aq@pec.comnet-ra.it](mailto:comune.carsoli.aq@pec.comnet-ra.it)

9. In questo contesto, il Comodatario comunica di aver nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD, o Data Protection Officer o DPO) ai sensi dell'Articolo 37 del Regolamento, che potrà essere contattato per questioni inerenti i trattamenti delle Informazioni di Contatto di cui il Comodatario è Titolare, al seguente recapito: [dpo.of@openfiber.it](mailto:dpo.of@openfiber.it). Parimenti, il Comodante, comunica di aver nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD, o Data Protection Officer o DPO) ai sensi dell'Articolo 37 del Regolamento, che potrà essere contattato per questioni inerenti i trattamenti delle Informazioni di Contatto di cui il Comodante è Titolare, al seguente recapito: 0863 9081

#### **ART. 11 DOMICILIO CONTRATTUALE E COMUNICAZIONI**

1. Qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata a mezzo pec o tramite raccomandata a/r inviata agli indirizzi che di seguito si indicano presso cui le Parti eleggono domicilio agli effetti del presente contratto e di legge:

Per il Comodante  
Comune di Carsoli  
Piazza Della Libertà, 1  
67061 Carsoli  
Pec: [comune.carsoli.aq@pec.comnet-ra.it](mailto:comune.carsoli.aq@pec.comnet-ra.it)

Per il Comodatario:  
OpEn Fiber S.p.A.  
Viale Certosa, n. 2  
20155 Milano  
Pec: [openfiber@pec.openfiber.it](mailto:openfiber@pec.openfiber.it)

2. Ciascuna Parte provvederà a comunicare tempestivamente e per iscritto all'altra eventuali cambiamenti relativi ai suddetti recapiti.

#### **ART. 12 MODIFICHE AL CONTRATTO DI COMODATO**

1. Qualunque modifica alle disposizioni del presente contratto dovrà essere concordata tra le Parti e dovrà risultare da atto scritto.

#### **ART. 13 CONTROVERSIE**

1. Ai sensi del d.lgs. n. 28/2010, per tutte le controversie relative al presente contratto è condizione di procedibilità della domanda giudiziale l'esperimento del procedimento di mediazione da espletarsi secondo la procedura prevista dall'Organismo investito e scelto d'intesa tra le Parti tra i soggetti iscritti all'apposito Registro, che abbia la propria sede nel luogo del giudice territorialmente competente a decidere la controversia, al fine di comporre la lite in via stragiudiziale. Qualora le Parti non dovessero raggiungere l'intesa sulla scelta dell'Organismo, sarà competente quello adito dalla prima Parte che vi proceda, ferma restando l'individuazione territoriale di cui sopra.
2. In caso di infruttuoso esperimento della mediazione, la controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva al Tribunale di Avezzano.

#### **ART. 14 FORMAZIONE E DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI COMODATO**

1. Il presente contratto di comodato è stato formato dalle Parti all'esito di specifica trattativa in ordine a ciascuna delle clausole che lo costituiscono.
2. Per quanto non previsto dal presente contratto di comodato le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del codice civile e comunque alle leggi vigenti.

**ART. 15 IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRAZIONE**

1. Il Comodatario terrà esente il Comodante dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro sul contratto nella misura stabilita dalle leggi vigenti.

**ART. 16 CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

1. Il Comodante prende atto che il Comodatario, nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti interni, si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice etico ed ha, inoltre, adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo n. 231 del 2001.

**ART. 17 ALLEGATI**

Si allega al presente contratto:

1. Planimetria.

Letto, approvato e sottoscritto in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_.

IL COMODATARIO

IL COMODANTE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificatamente i seguenti articoli: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 e 16.

Letto, approvato e sottoscritto in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_.


IL COMODATARIO

IL COMODANTE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Stralcio Catastale Fg 83 part. 180



Ortofoto - area di interesse



Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to Dott.ssa Velia Nazzarro

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Francesco Cerasoli

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA  
che la presente deliberazione

- Viene pubblicata in data odierna sul sito web del Comune – albo pretorio on line per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267/2000 – art. 32 c. 1 Legge 18.06.2009 n. 69)
- E' stata compresa nell'elenco prot. n° 4292 in data odierna delle delibere comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. 18.08.2000 n. 267)
- E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza Comunale, li 21/05/2019

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Francesco Cerasoli

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA  
che la presente deliberazione

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U.)
- E' divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3 del T.U. 267/2000)
- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line – come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000 e dall'art. 32 c. 1 Legge 18.06.2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Dalla Residenza Comunale, li .....

Il Segretario Comunale  
\_\_\_\_\_